



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 114 DEL 28/06/2019**

**OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961/COMUNE DI CAMPO  
NELL'ELBA - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI  
CASSAZIONE A SEGUITO RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ AVVERSO  
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.2053/2019**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### **Richiamati:**

- il Decreto del Sindaco n.4 del 20.05.2019 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Visto** il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 5792 del 23.04.2018, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, con Sede in Portoferraio – Via degli Altiforni n.3, per l'annullamento del provvedimento del Responsabile Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba prot.2457 del 20.02.2018;

**Richiamata** la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 02.05.2018 con la quale è stato deliberato di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze promosso dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl;

**Atteso** che con proprio precedente atto n. 77/18 si è proceduto al riguardo, conferendo incarico per la difesa di questo Ente all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze;

**Rilevato** tuttavia che il TAR Toscana, potendo definire la questione con sentenza "breve" resa nel corso del procedimento cautelare senza attendere il termine di legge per la costituzione del Comune, con Sentenza n.850/18 ha annullato il provvedimento impugnato impedendo al Comune di costituirsi in giudizio;

**Vista** la nota dell'Avv. Lorenzo Calvani, incaricato della difesa dell'Ente, acquisita al Prot.10080 del 06.07.2018 con la quale lo stesso suggerisce di ricorrere al Consiglio di Stato contro la Sentenza del TAR Toscana procedendo alla revoca della sopra citata Deliberazione n. 88/18, impegnandosi a svolgere l'incarico per il compenso già previsto nell'incarico affidato con Determinazione dell'Area Amministrativa n.77/18;

**Rilevato** che con Deliberazione n. 138 del 20.07.2018 la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno seguire le indicazioni del legale, ricorrendo nel caso specifico i presupposti per opporsi alla Sentenza emessa dal TAR Toscana, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere in merito per la tutela legale dell'Ente;

**Atteso** che con proprio precedente atto n. 167/18 si è proceduto al riguardo, conferendo incarico per la difesa di questo Ente all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze;

**Vista** la Sentenza del Consiglio di Stato n.2053/19 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, "definitivamente pronunciando sull'appello n.7819/18, lo accoglie e,

per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”;

**Atteso** che la Società “Barbatoja 1961” Srl ha proposto ricorso anti la Corte di Cassazione per l'annullamento della Sentenza n.2053/19 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di cui sopra, giusta comunicazione dell'Avv. Lorenzo Calvani acquisita al prot. n. 9713 del 25.06.2019;

**Richiamata** la Deliberazione della G.C. n. 133 del 26/06/2019 con la quale, secondo quanto suggerito dal legale incaricato della difesa dell'Ente, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno costituirsi nel sopra nominato giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per procedere in merito all'affidamento dell'incarico per la tutela legale dell'Ente nel giudizio di Cassazione;

**Sentito** al riguardo l'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze, già incaricato per la tutela legale dell'Ente nel ricorso di appello, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 1.268,80 comprensivo di IVA e CPA, come da nota assunta al Prot. n. 9713 del 25.06.2019;

**Considerato** che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

**Rilevato** che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

**Ritenuto**, pertanto, di poter affidare all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze l'incarico per la costituzione di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte di Cassazione nel ricorso promosso dalla Soc. “Barbatoja 1961” Srl avverso la Sentenza n.2053/19 del Consiglio di Stato;

**Ritenuto** di formalizzare l'incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze, assumendo il necessario impegno di spesa;

**Rilevato** che per lo svolgimento del suddetto incarico, sulla base di quanto richiesto dall'Avv. Lorenzo Calvani, possa essere operata una presunzione di spesa di € 1.268,80 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2019/21;

**Vista** la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC prot. n. INPS\_14691776 con scadenza validità il 16.07.2019;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2019;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1 di conferire incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte Suprema di Cassazione, promosso dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, avverso la Sentenza n. n.2053/19 del Consiglio di Stato;
- 1 di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze, ogni facoltà di legge in proposito;
- 2 di impegnare la somma complessiva di € 1.268,80 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze Viale Spartaco Lavagnini n.13, 50129 Firenze, Cod. Fisc. 05371780486, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2019 del Bilancio 2019/2021, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

3 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)